



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48**

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Si
3. PEPE AGNESE - Assessore	Si
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Si
5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Si
6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	No
7. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Si
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Si
9. MIRELLA MASSIMILIANO - Consigliere	Si
10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	No
11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Si
12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Si
13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere	No
TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2017

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - I.M.U. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; l'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- la legge di stabilità 2014 approvata con Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all'interno di una disciplina unitaria;
- la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche dall'IMU quale componente di natura patrimoniale dell'imposta;
- la disciplina dell'IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata Legge 147/2013 mediante le disposizioni contenute all'articolo 1 commi dal 707 al 727;
- l'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992 richiamato dal citato art. 13 e s.m.i.; non è invece imponibile il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- la Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del D.L. n. 102 del 31/08/2013 e la Legge n. 147/2013 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l'IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all'abitazione principale per alcune categorie di immobili;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011;
- l'imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo- pastorale regolarmente classificati come tali a livello catastale e non è altresì dovuta per i terreni agricoli in quanto il Comune di Sant'Antonino di Susa è classificato comune montano;
- a partire dalla data del 01/07/2013, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del medesimo art. 13;

Considerato che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (solo se di categoria catastale A1, A8 o A9) e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- le abitazioni principali di categoria diversa da A1, A8 e A9 sono invece esenti dall'imposta IMU;

Tenuto conto che la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 al comma 10 lettera b) ha ridotto del 50% la base imponibile dell'IMU per le abitazioni, escluse quelle classificate in A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che:

- sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il comodante effettui la dichiarazione IMU;

Rilevato che il disegno di Legge di bilancio 2018, dispone la proroga, anche per l'anno 2018, del blocco dell'incremento dei tributi locali e delle addizionali già previsto per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 24 luglio 2014, ed in particolare la sezione 2 dedicata all'imposta IMU;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2017 che stabilisce le seguenti aliquote per l'anno 2017:

- IMU aliquota generale: 10,6 per mille
- IMU aliquota abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 (e relative pertinenze): 5,5 per mille;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 28/11/2017 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per l'IMU anno 2018;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU approvate per l'anno 2017;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Portale del federalismo fiscale costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - condizione di efficacia degli atti: in particolare, essi acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell'anno medesimo; in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sentiti:

- il consigliere Roberto Giuglard che, riconosciuto politicamente corretta l'illustrazione dell'assessore d'Addetta, osserva che l'aliquota non è stata aumentata per il divieto previsto dalla legge di aumentare le aliquote dell'imposta, il cui gettito, come conferma il Sindaco ammonta a ca. € 750.000;
- il consigliere capogruppo Antonio Ferrentino che dichiara che l'Amministrazione comunale, anche se fosse stato consentito l'aumento, non avrebbe modificato l'aliquota in quanto non si intende aggravare il carico fiscale sul patrimonio immobiliare dei cittadini soprattutto in considerazione di fabbricati, artigianali, industriali e commerciali, oggi non producono reddito, né sono appetibili sul mercato, a meno che si “svendano”;
- il consigliere Giuglard che apprezza la convergenza della maggioranza sulle posizioni del gruppo di minoranza e immagina per il futuro uno scenario in cui il patrimonio immobiliare, per mancanza di investimenti dovuti alla mancanza di redditività, subirà un crollo di valore; il consigliere Ferrentino precisa che si tratta di posizioni condivise per il loro buonsenso, né di destra, né di centro, né di sinistra e osserva che nonostante tutto si continua, incredibilmente, a costruire; il consigliere Giuglard replica che ciò avviene perché i Comuni speculano, ma il consigliere Ferrentino respinge, per il Comune di Sant'Antonino, questa spiegazione almeno per quanto riguarda il Comune di Sant'Antonino - e questo deve essere riconosciuto all'Amministrazione - che con la variante al PRGC ha invece abbattuto la capacità edificatoria del 14%;

Terminata la discussione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri votanti: n. 10

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 2 (Giuglard e Martoglio della Lista
Unione Democratica per S.Antonino)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2018:
 - Aliquota generale: 10,60 per mille;
 - Aliquota abitazione principale di categoria catastale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze: 5,5 per mille;

- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per l'inserimento sul Portale del federalismo fiscale.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____